

ben può essere controllata sia dalla autorità che deve provvedere alla nomina, sia dal Prefetto in sede di controllo.

Il ricorso è, quindi, da respingere. Non vi è luogo a condanna di spese, non essendovi stata costituzione di parte resistente.

Per questi motivi, ecc.

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV; decisione 9 luglio 1940; Pres. Rocco P., Est. FERRARIS; Natalini (Avv. AUGÈ, SCIACCA) c. Ministero della Guerra (Avv. dello Stato).

Giustizia amministrativa — Ricorso giurisdizionale — Accoglimento della domanda in via amministrativa — Effetti — Mancata revoca del provvedimento impugnato — Illegittimità.

Se l'Amministrazione dichiara di voler accogliere in via amministrativa la domanda spiegata con un ricorso giurisdizionale, il provvedimento con esso impugnato deve essere revocato per riconosciuta illegittimità. (1)

La Sezione ecc. (Omissis). — Considerato che il colonnello Natalini fu collocato in aspettativa colla dizione di « infermità proveniente da causa di servizio » per mesi 12 dal 10 gennaio 1937.

Che avverso tale provvedimento il Natalini produsse ricorso alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. Che, nelle more del giudizio, avendo il Natalini rilevato che in un rapporto del Comandante il Corpo d'armata di Firenze erano contenuti addebiti che dovevano aver influenzato il giudizio delle autorità sanitarie, inoltrò un esposto al Ministero della guerra, in seguito al quale il Ministero stesso, con nota 17 aprile 1939, comunicava che « il ricorso contenzioso avverso il provvedimento col quale nel 1937 il Natalini era stato collocato in aspettativa per malattia mentale era stato accolto in via amministrativa ». A seguito di questo accoglimento, il Ministero della guerra mantenne in vita il provvedimento di collocamento in aspettativa e dispose altri accertamenti da parte del Collegio medico legale, che modificò la primitiva diagnosi di malattia mentale in quella di esaurimento nervoso, ritenendo, però, rispondente ed adeguato il temporaneo allontanamento dal servizio del Natalini per un anno.

Considerato che giustamente si duole il Natalini, col primo mezzo di ricorso, che, una volta accolto in via amministrativa il suo ricorso contenzioso avverso il provvedimento di collocamento in aspettativa, doveva questo provvedimento essere revocato come caducato per riconosciuta illegittimità, salvo, poi, all'Amministrazione di provvedere, come ha fatto ad ulteriori accertamenti sanitari

(1) La decisione è di specie, ma costituisce un contributo alla dottrina dell'eccesso di potere. Se l'Amministrazione dichiara di « accogliere in via amministrativa » un ricorso contenzioso (o meglio una domanda presentata in sede giurisdizionale), ciò significa che essa dichiara l'illegittimità del provvedimento impugnato. Ciò implica che il provvedimento debba essere revocato e ricostruita così la situazione giuridica anteriore ad esso, secondo i principi generali. È ovvio che qui non può applicarsi la disposizione eccezionale, di cui al regio decreto-legge 9 febbraio 1928 n. 202, che limita gli effetti dell'annullamento, pronunciato in sede giurisdizionale o di ricorso straordinario al re, quando il provvedimento annullato importi la cessazione del servizio permanente di un ufficiale delle forze armate: nè pare, per quanto dalla decisione risulta, che l'Amministrazione abbia inteso in qualche modo di riferirsi a quella norma eccezionale.

Dovendo dunque la fattispecie regolarsi secondo i principi generali, contraddiceva alla dichiarazione di illegittimità del proprio atto, pronunciata dall'Amministrazione, il successivo comportamento di questa: contraddizione che, essendo ingiustificabile, costituisce motivo di illegittimità e, potendo ricondursi ad un vizio logico, rientra appunto nella categoria dell'eccesso di potere.

ed adottare, in seguito alle risultanze di questi ultimi, il provvedimento che avesse ritenuto adeguato ed opportuno.

Nè vale a giustificare il mantenimento in vita del provvedimento dopo l'accoglimento del ricorso del Colonnello Natalini il fatto che il Collegio medico legale ha dichiarato l'opportunità dell'allontanamento dal servizio del Natalini per la durata di un anno; sia perchè questo giudizio è posteriore all'accoglimento del ricorso e, quindi, alla riconosciuta illegittimità del primitivo provvedimento, e sia perchè, a confessione stessa della difesa della Amministrazione, la ragione dell'accoglimento del ricorso contenzioso in via amministrativa è stata la preoccupazione che (vedi memoria della R. Avvocatura Generale) il referto delle autorità mediche potesse essere dichiarato viziato di eccesso di potere. L'accoglimento pertanto, in via amministrativa doveva portare alle identiche conseguenze dell'accoglimento in via contenziosa per eccesso di potere, e, cioè, all'annullamento dell'aspettativa come provvedimento di stato. Considerato che, accogliendosi il ricorso per questo motivo, appare superfluo scendere alla disamina del secondo mezzo. Che vi sono ragioni per dichiarare il compenso delle spese.

Per questi motivi, la Sezione ecc. (Omissis).

CORTE DEI CONTI.

Sezione II; decisione 1 marzo 1941; Pres. FERRETTI P., Est. CASA; [redacted] (Avv. BELVAGGI) c. [redacted] (Avv. dello Stato).

Israelliti — Pensione — Impiegati dello Stato — Dispensa dal servizio per motivi razziali. — Controversie intorno alla pensione — Incompetenza della Corte dei conti — Competenza del Ministro dell'interno (Regio decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728 sulla difesa della razza, art. 21 e 26; L. 13 luglio 1939 n. 1024, norme integrative sulla difesa della razza, art. 5; testo unico sulla Corte dei conti, 12 luglio 1934 n. 1214 art. 13 e 62).

Le controversie circa le pensioni spettanti agli impiegati dello Stato dispensati dal servizio perchè di razza ebraica non sono di competenza della Corte dei conti, essendo devoluta esclusivamente al Ministro dell'interno la risoluzione di tutte le controversie derivanti dal decreto legge 17 novembre 1938 n. 1728 sulla difesa della razza. (1)

(1) Su una pretesa privazione di giurisdizione.

La decisione mi sembra errata.

Penso che sia buon criterio ermeneutico quello d'inquadrare ogni norma legislativa nel sistema generale degli istituti noti al diritto positivo: non dovendosi — se non si tratti di norma esplicita in tale senso — pensare ad una rivoluzione legislativa, ad un abbandono dei principi che costituiscono i cardini di un ordinamento.

Nel nostro, abbiamo la distinzione tra l'ambito degli apprezzamenti discrezionali della pubblica amministrazione e quello in cui all'apprezzamento dell'Amministrazione si sovrappone l'opera del giudice: o per dichiarare se il provvedimento è conforme alle norme di legge dentro la cui sfera doveva formarsi o per valutarne la rispondenza a giustizia ed alle emergenze dell'istruttoria amministrativa (giurisdizione di merito). Linea non sempre sicura di separazione: è però certo che nel primo ambito sono rapporti d'interesse immediato dell'Amministrazione decidente, e rispetto a cui le differenti decisioni non potranno mai dare vita alla enunciazione di una regola di diritto che si distrugga contraddicendosi. Che spetti all'Amministrazione soltanto di riconoscere se i lavori delle opere idrauliche o per l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza statale rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d'arte, o se un impiegato sia idoneo o meno a continuare utilmente a prestare servizio, è spiegato da ciò, che si tratta di rapporti in cui l'Amministrazione è la diretta interessata, e che le sue diverse statuzioni, in qualunque senso, non potranno mai dare vita ad una regola di diritto. Discrezionalità, se ben vedo, è strettamente connessa all'idea di giudizio caso per caso, reso necessario da ciò, che la

La Sezione ecc. (*Omissis*). — Prima di esaminare il merito della controversia sollevata col ricorso della Moscati, questa Sezione deve esaminare l'eccezione di incompetenza di questa Corte sollevata dall'Avvocato dello Stato in difesa della Cassa depositi e prestiti e contraddetta dall'attuale ricorrente.

Questa eccezione pregiudiziale è fondata sulla testuale disposizione dell'art. 26 del ripetuto regio decreto legge n. 1728 del 1938, che da un lato attribuisce al Ministro dell'Interno, sentiti i Ministri eventualmente interes-

natura del rapporto non consente di ricondurlo ad una regola giuridica generale.

A dare all'art. 26 del decreto legge 17 novembre 1938 n. 1728 l'interpretazione che vi dà la decisione, saremmo del tutto fuori da questo ambito: perchè ci si troverebbe di fronte ad una serie di rapporti in cui l'Amministrazione non è parte nè come tale interessata (vi sarà l'interesse dello Stato, ma sarà il concreto interesse alla retta applicazione della legge, in particolare della legge di diritto pubblico), ed a rapporti che si prestano indubbiamente ad essere retti da regole di diritto, non da apprezzamenti di convenienza variabili caso per caso. E paese che mentre non c'è alcun contrasto logico né una ingiustizia formale nel ritenere che l'impiegato A sia idoneo a continuare a prestar servizio e l'impiegato B no, che l'opera di bonifica C sia rispondente ai suoi fini e l'opera D no, sarebbe conturbante per tutti vedere deciso che una maestra dispensata in applicazione delle norme di cui trattasi abbia diritto a pensione e ad altra dispensata per la stessa ragione e con la medesima anzianità la pensione venga negata. D'altronde quando lo stesso decreto legge 17 novembre 1938 ha voluto lasciare al Ministro degli Interni di valutare situazioni personali, e creare non diritti, ma aspettative, lo ha detto chiaramente (art. 14, 16).

Neppure è dato pensare alla creazione, nel Ministro per l'Interno, di una giurisdizione speciale: che quella del Ministro sia decisione di giurisdizione speciale mi para escluso dal capv. dell'art. 26, che è espressione appropriata solo per atti amministrativi, non per decisioni giurisdizionali; ed altresì dalla circostanza che nel nostro sistema i casi in cui incontriamo i ministri assenti a giurisdizione speciale sono casi ove trattasi di rapporti che interessano direttamente la loro branca di amministrazione, di provvedimenti in cui il loro Ministero non potrebbe non pronunciarsi: se ve ne fossero altri in cui ciò non si verificasse — e non escludo che la nostra legislazione ne conosca — sarebbe indispensabile che, trattandosi di controversie che il Ministro non trova sulla sua strada e deve decidere, fosse stabilito un iter ed un *modus procedendi*, onde la questione venisse alla cognizione del Ministro.

Interpretare l'art. 26 come lo interpreta la decisione della Corte dei Conti implica dunque introdurre un criterio del tutto nuovo nella nostra legislazione: la risoluzione con atti amministrativi, sottratti ad ogni sindacato, di rapporti cui l'Amministrazione sia estranea, la risoluzione caso per caso di fattispecie che sono riconducibili sotto unica regola giuridica. Ma c'è di peggio: tra le questioni relative all'applicazione del decreto, se si vuole dare alla espressione tutta la possibile ampiezza consentita dalla formulazione letterale, sono pure quelle del capo I: questioni di nullità matrimoniale e questioni penali (art. 2, 5, 6); e non è pensabile che condanne penali siano inflitte senza alcuna formalità di procedura, senza nessuna possibilità di difesa per l'imputato, dal Ministro dell'Interno, escluso ogni gravame; nè è pensabile che in materia penale attraverso la decisione caso per caso possano dichiararsi lecite od illecite identiche fattispecie. In materia matrimoniale, poi, non si vede come potrebbe essere dichiarata improduttiva di effetti la trascrizione di un matrimonio nei registri dello stato civile senza una pronuncia dell'autorità giudiziaria.

In effetto tutte le magistrature, civili, penali, amministrative, hanno applicato il decreto legge 17 novembre 1938 n. 1728; nè in pratica sarebbe stato possibile fare altrimenti. Non mi par concepibile che il marito accusato di bigamia o di adulterio o di violazione degli obblighi di assistenza familiare possa arrestare il corso della giustizia col dare l'eccezione che il matrimonio è nullo perchè contratto in spreto dell'art. 1° del decreto legge, e che per sentir dichiarare che la eccezione è fantastica si debba adire il Ministro dell'Interno, mancando poi nella legge ogni accenno ad un iter da compiere per provocare la sua decisione; nè può concepirsi che chi non vuole prestare servizio militare si proclami all'uopo ebreo, e debba attendersi la decisione del Ministro dell'Interno per dichiarare il suo obbligo.

Ed allora qual'è il significato dell'art. 26?

La risposta non occorre andarla a cercar lontano. Si legge nella circolare del Ministero dell'Interno, Direz. generale Demografia e Razza, 22 dicembre 1938-XVII, n. 9270, esplicativa del

decreto-legge (*Manuale degli amministratori dell'Astengo, 1939, pag. 219*), ove la spiegazione dell'art. 26 così suona: « Nessuna controversia... nella quale sia in discussione l'applicabilità o meno, in singoli casi, dei principi razzisti affermati dal provvedimento può essere sottratta alla competenza del Ministro dell'Interno e risolta da autorità diverse dal Ministro stesso, il quale ha alle proprie dipendenze l'unico organo specializzato nella materia: la Direzione Generale per la demografia e la razza. La disposizione, peraltro, non si riferisce a quelle questioni o controversie che, pur sorgendo dall'applicazione della legge di cui trattasi, siano deferite, dalle norme vigenti, ad altri organi e che non implicino, comunque, alcun giudizio su questioni razzistiche: tali sono, ad esempio, le controversie attinenti al trattamento di quiescenza o di licenziamento del personale dispensato a termini dell'art. 20 della legge ».

In altre parole: il Ministro si riserva di decidere egli solo il punto: « chi sia ebreo »; e pensiamo che la riserva valga però come ostacolo all'attività di altri organi soltanto quando una questione ci sia veramente; ma che si applichi qui pure il principio che ogni organo ha diritto di scartare senz'altro le eccezioni *ictu oculi* pretestuose: sicchè nè il giudice penale nè gli organi di reclutamento nelle ipotesi fatte poc'anzi siano tenuti ad arrestarsi allorchè nulla sostenga l'assunto di chi eccipisca la qualità razziale della moglie o propria per ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio o per sottrarsi agli obblighi di leva.

Il Ministro potrà, eccezionalmente, dover sentire altri ministri per la risoluzione della questione razziale, e cioè il Ministro degli esteri se si tratti di ebrei stranieri (anche per valutare i documenti da loro prodotti e per promuovere eventualmente pareri ed informazioni da autorità diplomatiche e consolari); talora il Ministro per l'Africa italiana; tal'altra quello per la Giustizia (nei casi di decisione da adottarsi in difformità delle risultanze dei registri dello stato civile, prima che all'uopo provvedesse la legge 13 luglio 1939; in tutti i casi in cui possa farsi questione del valore da attribuirsi ad atti dello stato civile incerti o lacunosi, o del valore dei matrimoni di cui all'art. 25 al. lett. b). Di solito il Ministro dell'Interno risolve da solo il punto « se un tale sia ebreo », allorchè il punto sia controverso; e si possono intuire le ragioni che hanno sconsigliato una regolamentazione dettagliata ed anche un dibattito giurisdizionale. Probabilmente già alla redazione del decreto-legge si presentava al legislatore la questione della difformità dello stato di fatto dalle risultanze dei registri dello stato civile, questione delicata quant'altra mai. Essa è poi stata affrontata con la legge 13 luglio 1939 n. 1024, il cui art. 5 può ben ritenersi una interpretazione autentica dell'art. 26 del decreto-legge 17 novembre 1938: « È riservata esclusivamente alla competenza del ministro per l'Interno ogni decisione in materia razziale, ai sensi del regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e della presente legge ». Ma c'era anche la questione del valore dei battesimi privati, rispetto a cui è pure pensabile la preoccupazione di un contrasto con la S. Sede, nella ipotesi di regolamentazione che non facesse salvo il valore assoluto ed *erga omnes* del riconoscimento dell'autorità ecclesiastica.

Non ci sarebbe stata invece alcuna ragione per fare dell'intero decreto-legge 17 novembre 1938 un *unicum*, un testo che nessun altro organo all'infuori del Ministro dell'Interno potesse interpretare, al delinarsi di una questione.

Quante volte la qualità razziale dei soggetti non è controversa, non c'è alcuna deroga alle normali competenze, ed il Ministro dell'Interno non può neppure con pareri vincolare gli organi che non siano a lui sottoposti.

Sembra quindi chiaro l'errore in cui è caduta la Corte dei Conti.

Si può pure aggiungere che la questione di merito che si prospettava non era in realtà tale. I maestri elementari sono dipendenti del Ministero dell'Educazione Nazionale, non del Monte Pensioni. Il Monte provvede al loro trattamento di quiescenza; ma non per ciò i maestri divengono dipendenti del Monte, come i parroci ed i vescovi non divengono dipendenti del Fondo per il culto, per ciò che ne ricevono supplementi di congrua ed assegni. Ma anche a voler considerare i maestri come dipendenti dal Monte Pensioni, le cose non muterebbero: per la ragione che la personalità giuridica, formalmente attribuita al Monte Pensioni — che poi è amministrato dalla Cassa depositi e prestiti —

Governo del Re, come si evince dalla relazione senatoriale sul disegno di legge per la conversione in legge del regio decreto legge n. 1728 del 1938.

In detta relazione, a proposito dell'art. 29, dopo averne riportato il contenuto, si aggiunge: « e perciò (il Governo del Re) potrà chiarire e con equità risolvere i possibili problemi e le possibili difficoltà pratiche di applicazione ».

Per gli iscritti agli Istituti di Previdenza di razza ebraica difficoltà pratiche di attuazione potevano esser venute, ciò evincendosi, se non altro, dal fatto che la stessa Cassa liquidatrice ha ammesso di avere adottato, nel silenzio della legge, il criterio equitativo di ricondurre tra i casi di cessazione previsti dal proprio ordinamento, quello di dispensa dal servizio originato dai provvedimenti per la difesa della razza.

Orbene, senza spingersi a dire se, finchè non emesso l'atto di governo di attuazione, di cui al ricordato art. 29, la Cassa non avrebbe potuto nella sua competenza emettere il provvedimento impugnato, la Sezione riconosce in detto articolo la riprova che, per il carattere e la finalità dei provvedimenti sulla razza, il legislatore abbia voluto riservare al potere esecutivo la cognizione di tutte le controversie di ordine teorico e pratico, cui avrebbe potuto dar luogo l'applicazione ed attuazione dei provvedimenti stessi.

Il Collegio però condivide interamente le argomentazioni che hanno indotto il Procuratore Generale a chiedere che sia accolta la eccezione pregiudiziale di incompetenza, basandola su l'art. 26 del regio decreto legge n. 1728 del 1938.

Nè vale opporre, come ha fatto la difesa, che, dato il contenuto patrimoniale del diritto reclamato, le questioni ad esso relative, per quanto attinenti all'applicazione del regio decreto n. 1728 n. 1933, non ricadono sotto le esplicite preclusioni del ripetuto art. 26, la cui prevalente portata politica sarebbe incompatibile con una questione di carattere strettamente patrimoniale, quale quella relativa al riconoscimento del diritto a pensione.

Non può mettersi in dubbio che, quando si tratti di diritto dipendente da una legge del genere che ha scopo ed impronta prevalentemente politica, a meno che, atto politico in sommo grado, la legge stessa non disciplini in modo incontestabile non solo il riconoscimento del diritto ma anche le sue modalità di concessione, è naturale che a rendere ammissibili le pretese vantate si deve giungere

non significa in realtà che una gestione autonoma con bilancio separato e cioè, in definitiva, una istituzione decentrata statale; e che all'esame dell'art. 13 del decreto-legge appare che alla lett. a la locuzione le *amministrazioni civili dello Stato* comprende non solo le amministrazioni autonome senza personalità, ma anche quelle con personalità, come il Fondo per il culto, che non sono menzionate in altre lettere dell'articolo. Si applica quindi ai maestri direttamente l'art. 21 del decreto-legge: e questo non fa affatto riferimento ad un testo unico sulle pensioni o ad un determinato congegno di pensioni; ma dà una disposizione unica per tutti i dipendenti dello Stato, in pianta stabile, con diritto a trattamento di quiescenza, senza richiamo ad un trattamento concreto o ad una legge che lo regoli. Ciò premesso, non è una questione quella che sorge per il fatto che il disposto dell'art. 21 deroghi alle norme ordinarie del Monte Pensioni: perchè non si può dire dia luogo a dubbi il principio della prevalenza della legge posteriore su quella anteriore, della legge speciale su quella generale, e, nel caso, proprio della legge derogatoria. Di fronte a questo semplice dato, che la legge ha provveduto concedendo il trattamento minimo di pensione a chi avesse compiuto almeno dieci anni di servizio, non c'è niente da aggiungere. Comunque, male il Monte invocherebbe il proprio regime mutualistico: bene sapendosi che questo regime importa un gioco di alce: favorevoli all'Istituto, quelle di maestri che muoiono senza lasciare persone di famiglia con diritto a pensione indiretta o che cessino dal servizio senza aver maturato diritto a pensione od indennità; contrarie, quelle costituite dalla sopraggiunta inabilità per ragioni di servizio, prima di avere raggiunto gli anni normalmente richiesti per la liquidazione della pensione. Nel nostro caso, la legge ha introdotto, una volta per sempre, senza possibilità di ripetizione, un molto tenue elemento sfavorevole alle finanze del Monte. Ciò non basta certo a creare una questione giuridica.

A. C. JEMOLO

prof. ord. nella R. Università di Roma.

attraverso considerazioni prevalentemente improntate allo spirito politico della legge. È evidente che, a questo, male si sarebbe prestato un organo giurisdizionale quale la Corte dei conti, e solo poteva provvedersi un organo politico, il Ministero, assistito per dalla parte giuridica la Commissione appositamente creata.

Pertanto, senza dilungarsi a ripetere altri motivi egregiamente svolti in udienza dai rappresentanti delle parti, il Collegio è d'avviso che meriti di essere accolta la eccezione pregiudiziale di incompetenza sollevata dalla difesa dell'Ente liquidatore convenuto.

Attesa la specialità del caso, la Sezione ritiene che siano da compensarsi le spese del giudizio.

Per questi motivi ecc.

Rivista di Giurisprudenza Amministrativa

Pensione — Danni di guerra — Fatti di guerra — Prova Presunzioni ed indizi — Attendibilità (Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491 sulle pensioni di guerra, art. 69; t. u. 27 marzo 1919, n. 426, sul risarcimento dei danni di guerra, art. 3, 4).

Nella impossibilità di accertare con sicurezza la provenienza di un ordigno di guerra, e i fatti che ne determinarono lo scoppio, è possibile individuare in esso il fatto di guerra, che legittima il diritto a pensione, ove vari e concordati indizi e presunzioni lascino ritenere tale natura. (1)

Corte dei Conti; Sezione speciale; decisione 1 maggio 1940; Pres. Cellario, P., Est. Gualdi, Proc. gen. Alessio (concl. diff.); Maset ric.

(1) La Sezione ha ritenuto esistente il fatto di guerra, che legittimi il diritto a pensione, nello scoppio di un ordigno non identificato, trasportato commisto a sterpi, nel camino acceso, senza alcun intervento colposo o imprudente di persona fisica, per le seguenti considerazioni:

« 1) che fu immediata convinzione degli interessati, come risulta dal rapporto al Pretore del sanitario che subito medicò l'infortunato, essersi trattato dello scoppio di un residuo di guerra, anche se per non esserne rinvenuti frammenti — non immediatamente ricercati per uno spiegabile stato d'animo dei parenti — non sia stato possibile agli interessati affermarne la natura, onde è irrilevante che il Maset Gioacchino quando poi fu interrogato dai Carabinieri Reali abbia detto, non avendo al riguardo alcuna certezza, trattarsi di mistero;

« 2) che appare ben verosimile ed attendibile, essendo Fos-samerlo di S. Vendemmiano località situata fra il Piave e Vittorio Veneto, quanto è stato, con giuramento, affermato nell'atto notorio innanzi al Pretore, da quattro cittadini di S. Vendemmiano stesso e cioè che tanto nella campagna tenuta in affitto dal Maset quanto in quella circostante furono rinvenuti e si rinvenivano tuttora ordigni bellici sia nemici che nazionali quali fucili, caricatori, bombe, granate, capule, ecc.;

« 3) che di conseguenza pure veritiere debbono ritenere le concordati affermazioni di altri due cittadini dipendenti dal Comune in qualità di stradini i quali confermano una delle affermazioni del Maset, e cioè che un anno prima dell'infortunio avevano ritirato dal Maset come spesso hanno ritirato, da altri del luogo, ordigni bellici ogni tanto affioranti dalla terra — un fucile austriaco rinvenuto durante i lavori agricoli — e che pochi mesi avanti essi erano andati, di ciò espressamente richiesti, a prendere un proiettile da 37 ed un caricatore tedesco, rinvenuti dal Maset nel fosso avanti alla loro casa durante i lavori di ripulitura e sgombero del fosso stesso — lavori dagli stessi dichiaranti osservati mentre venivano eseguiti — e che erano stati, frattanto, nascosti tra le radici di un albero, il che, oltre tutto, dimostra la prudenza e la diligenza dei Maset.;

« 4) che, tenendo presente tutto ciò, può ammettersi, oltre la evidente verosimiglianza, la veridicità della concordati affermazione di tutti, comprese le due parenti che si trovavano nel luogo ove l'infortunio avvenne, circa il fatto che sul fosso erano stati posti secchi e sterpaglia costituita dalla ripulitura del fosso, e che lo scoppio si produsse mentre, con mosca descritta con naturalezza ed efficacia che ne dimostrano la sincerità, il ragazzo faceva con la mano aderire il combustibile alle braci per trarne la fiamma; e che lo scoppio stesso fu causato da un ordigno certamente di piccole dimensioni dati i modesti effetti prodottisi e pertanto facilmente passato inosservato ».